

## **DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008 , n. 185**

**MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE. (GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263)**

### **Scheda riassuntiva e commento della norme riguardanti Bonus straordinario per famiglie e ammortizzatori sociali ( a cura di Barbara Pettine - Ufficio sindacale Fiom nazionale)**

#### **Art 1.**

#### **Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza**

Il Bonus è previsto per il solo 2009 per i **soggetti residenti, componenti nucleo familiare a basso reddito.**

Sono considerati solo i lavoratori **dipendenti e assimilati (1) e pensionati**

**Il Bonus è attribuito in ragione dei componenti del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta 2007 secondo il seguente criterio:**

- euro **200** nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed **unici componenti** del nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a **15.000 euro**
- euro **300** per il nucleo familiare di **due** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a **17.000 euro**
- euro **450** per il nucleo familiare di **tre** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a **17.000 euro**
- euro **500** per il nucleo familiare di **quattro** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a **20.000 euro**
- euro **600** per il nucleo familiare di **cinque** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a **20.000 euro**;
- euro **1000** per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a **22.000 euro**
- euro **1.000** per il nucleo familiare con componenti portatori di **handicap** per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo non sia superiore a **35.000 euro**

**Il bonus è erogato una tantum e ad un unico componente il nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali.**

**Sarà erogato dai sostituiti d'imposta.**

**Entro 10 gg. dall'entrata in vigore del decreto, il direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà il formulario per la presentazione della domanda, che dovrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2009.**

**1.) Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:**

*a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;*

*b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;*

*c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,*

## **Commento**

E' evidente che un'erogazione basata sul quoziente familiare non si configura come diritto individuale, tende a penalizzare le famiglie con doppio reddito, quindi deprime ulteriormente l'occupazione femminile e giovanile, incentivando forme irregolari e di lavoro nero.

Inoltre i livelli di reddito di riferimento tagliano fuori la stragrande maggioranza del lavoro dipendente: nella nostra categoria secondo i dati forniti da Federmeccanica nel suo rapporto annuale, la retribuzione lorda media di un operaio di 3° livello nel 2006 (ultimo anno della rilevazione) supera i 21.300 euro, di un 4° livello, sfiora i 23.000 euro, di un 5° livello si aggira attorno ai 25.700, dati confermati a pieno dai risultati della nostra ricerca laddove si evince che il reddito medio netto dei metalmeccanici è di 1.246 euro al mese.

Se poi guardiamo ai redditi familiari dei metalmeccanici, come emergono dalla nostra inchiesta abbiamo la media delle famiglie degli operai a 1.983 euro netti al mese che si pone ben al di sopra dei massimali previsti dal decreto (infatti lordizzati superano i 35.000 euro annui), anche quel 18% della categoria che denuncia un reddito familiare al di sotto del 1300 euro netti al mese. si colloca nella fascia di reddito lordo che va dai 20.000 ai 22.000 euro che significa che potrebbe usufruire del bonus solo nel caso di presenza di 2 o più figli.

---

*associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente*

*d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;*

*e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*

*f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;*

*g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;*

*h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;*

*i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;*

*l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative*

*2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.*

*3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13.*

## **Art. 5**

### **Detassazione contratti di produttività**

La tassazione al 10% è ora limitata alle sole erogazioni, contrattate e unilaterali, collegate ad elementi di redditività ed efficienza. Sono quindi soppressi i benefici sia per gli straordinari che per il supplementare. La quota soggetta a tassazione ridotta viene portata a 6.000 € e il reddito di riferimento a 35.000 €.

## **Art. 18**

### **Riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali**

Si istituisce un Fondo per l'occupazione e la formazione finanziato con risorse del Fondo per l'occupazione e con il Fondo per le aree sottosviluppate, da definirsi da parte del CIPE entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto attuale (il che significa che non vedrà la luce prima di febbraio/marzo 2009! Per cui la rapidità delle misure non è garantita, oltre a non essere chiara, allo stato degli atti, sia l'attribuzione complessiva di risorse, e sia la sussistenza di risorse adeguate per il FAS e per il Fondo per l'occupazione per le altre finalità cui devono assolvere).

Inoltre si prevede che gli interventi del "Fondo per l'occupazione e la formazione" possano essere emanati per decreto legge e/o per decreto dei Presidenti delle Regioni, decreti che nomineranno anche dei commissari responsabili di tutti gli atti di attuazione, monitoraggio ed esecuzione degli interventi stessi. I compensi di detti commissari saranno a carico del finanziamento complessivo dell'intervento.

I commissari potranno anche proporre la revoca del finanziamento al Ministro competente e/o al presidente della regione, laddove si ravvedano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'intervento.

### **Commento**

Oltre all'indeterminatezza dell'ammontare dei trasferimenti e della loro attribuzione per le diverse voci è molto pericolosa la procedura di decretazione e la struttura del commissariamento prevista che può estendere a tutti gli interventi riguardanti occupazione, formazione una struttura che riferisce direttamente agli Esecutivi (nazionale o regionale) ed è dotata di poteri straordinari.

## **Art. 19**

### **Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga**

Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono destinate risorse pari a:

289 milioni nel 2009

304 milioni nel 2010

304 milioni nel 2011

54 milioni a decorrere dal 2012.

Per :

- a) **disoccupazione ordinaria** in caso di sospensione, subordinatamente ad un intervento integrativo del 20% a carico degli Enti Bilaterali. Per la durata massima di 90 gg/anno.
- b) **Disoccupazione requisiti ridotti per dipendenti artigiani e lavoratori somministrati** nell'artigianato (idem - solo se gli Enti Bilaterali erogano il 20%) per un periodo massimo di 90 gg/anno.
- c) **Sperimentazione nel triennio 2009-2011** ammortizzatore do entità pari alla disoccupazione ordinaria per **apprendisti** con almeno tre mesi di servizio (idem – solo se gli Enti Bilaterali erogano il 20%) per un periodo massimo di 90 gg/per tutta la durata del contratto di apprendistato.

I lavoratori interessati ai precedenti trattamenti devono dichiarare al Centro per l'impiego l'immediata disponibilità al lavoro.

Per i lavoratori di cui al punto a) e b) l'accesso agli ammortizzatori in deroga nel 2009 è subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela previsti dal precedente comma.

d) **Sperimentazione nel triennio 2009-2011** di una indennità **una tantum** erogata ai **co.co.pro pari al 10% del reddito percepito** l'anno precedente a condizione che:

1. siano monocommittenti;
2. abbiano percepito un reddito superiore a 5.000 € e inferiore al minimale del reddito per la CIG, e siano accreditati presso la gestione separata Inps per almeno 3 mesi nell'anno di riferimento;
3. abbiano lavorato in settori o aree in crisi;
4. risultino inoccupati per almeno 2 mesi nell'anno precedente.

Entro 60 giorni dall'emanazione del decreto il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia emanano un decreto applicativo (fine febbraio/marzo 2009) che può anche prevedere la ripartizione dei finanziamenti per i diversi trattamenti previsti.

L'erogazione del trattamento sarà a carico dell'Inps.

La copertura finanziaria è data dal versamento da parte dell'Inps di 100 milioni per il 2009 e 150 milioni per ciascun anno 2010/2011.

54 milioni dalla soppressione dei commi 7 e 12 della legge 80/2005 (ammortizzatori Artigianato).

Per 100 milioni per ciascuno dei tre anni 2009/2011 dalle maggiori entrate previste dallo stesso decreto (?).

- **I fondi interprofessionali per la formazione** continua possono destinare fondi per interventi di tutela degli apprendisti e/o dei lavoratori a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.
- **Gli Enti Bilaterali erogano la quota integrativa** fino a decorrenza delle risorse disponibili.
- **Le risorse per gli ammortizzatori in deroga**, integrate dai trasferimenti del FAS e dal Fondo per le infrastrutture (la cui entità verrà stabilito dal successivo decreto del CIPE) possono essere utilizzate in riferimento anche a lavoratori con contratto a termine, apprendistato e di somministrazione.
- **Gli ammortizzatori in deroga possono essere prorogati** alle stesse condizioni degli anni precedenti (riduzione eccedenze del 10%; riduzione dei trattamenti del 10% il primo anno; del 30% il secondo e del 40% per i successivi anni). Tuttavia per le proroghe successive alla seconda, saranno **erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte degli interessati** a specifici programmi di reimpiego e riqualifiche professionali proposte dalla regione.
- **L'erogazione dei trattamenti in tutti i casi è subordinata** alla sottoscrizione individuale di un patto di servizio con i centri per l'impiego competenti. **In caso di rifiuto di sottoscrizione di tale patto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione retributiva o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvo i diritti già maturati.**
- **Per le proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività** sono previsti 30 milioni per l'anno 2009.
- **14 milioni a Italia Lavoro** quale contributo di funzionamento e struttura.
- **2 milioni** all'implementazione sistema informativo attività ispettiva integrata tra i vari enti proposti.

### **Commento**

Oltre alla pochezza e risibilità degli interventi a fronte della gravità della crisi, sono contenute nel testo alcune "innovazioni" che nei fatti applicano "tout-court" il Libro Verde di Sacconi sul welfare e le Linee Guida di Confindustria (firmate da Cisl e Uil).

Infatti, si prevede che l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione normale e ridotta, per i lavoratori, gli apprendisti e gli interinali, sia possibile solo a condizione di una erogazione integrativa del 20% di ammortizzatori da parte degli Enti Bilaterali, dando per scontato quindi che questo sia il sistema normale di funzionamento (superando e riformulando, quindi, quanto previsto o meno nei diversi Ccnl in materia di bilateralità).

A tale proposito va segnalato che nel testo dell'accordo sull'artigianato (già firmato da Cisl e Uil e che sarà oggetto di valutazione in sede Fiom il 15 dicembre 2008 e in sede Cgil il 22 dicembre 2008) **tale formulazione è già prevista** e che, quindi, la sottoscrizione anche da parte della Cgil sarebbe un esplicito "*precedente di sistema*", difficilmente poi contestabile sia nei provvedimenti legislativi che su altri tavoli negoziali (vedi Confindustria).

Inoltre il subordinare l'intervento pubblico a quello privato comporta il rischio che, laddove si esauriscano i Fondi della bilateralità venga a decadere anche il finanziamento pubblico (eventualità già esplicitamente prevista dal presente decreto).

L'altra questione inaccettabile è la subordinazione dell'erogazione degli ammortizzatori in deroga (**anche nel caso di Cigs**) alla sottoscrizione individuale da parte del lavoratore di un progetto di reimpiego stipulato presso il competente centro per l'impiego. La norma prevede non solo la perdita al diritto all'erogazione del trattamento da parte dell'Inps, ma anche la decadenza del diritto alla maturazione di retribuzione o contribuzione nei confronti del datore di lavoro.

In questo modo si sancisce una sorta di soluzione di continuità del rapporto di lavoro che mina alla radice l'istituto stesso della Cig.

Senza considerare gli effetti devastanti che tale norma avrebbe in tutti quei casi di contenzioso individuale e/o collettivo (laddove fosse contestata la legittimità della collocazione in Cigs di un lavoratore e/o gruppi di lavoratori) infatti, in questo caso il lavoratore (e il sindacato che lo assiste e rappresenta) si troverebbe nella condizione di dover scegliere se firmare un patto di servizio per la sua ricollocazione al di fuori dell'azienda, o non vedersi riconosciuto nessun ammortizzatore per tutto il periodo dell'eventuale contenzioso, con possibile pregiudizio del recupero contributivo ed economico del periodo vacante.